# REGOLAMENTO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA (CACCIABILE, PROTETTA E PARTICOLARMENTE PROTETTA) ALLE PRODUZIONI AGRICOLE VEGETALI

#### Art. 1

### **Finalità**

Il presente regolamento regola e fissa le procedure amministrative e le modalità per l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica cacciabile, protetta e particolarmente protetta alle produzioni agricole vegetali, nel territorio di competenza dell'A.T.C.VT2, tenuto conto di quanto previsto nella delibera del Consiglio Regionale n° 450/1998 e di tutti gli atti successivi e consequenziali.

### Art. 2

#### **Esclusioni**

- 1. Non sono riconoscibili i danni arrecati dalla fauna selvatica nei territori che ricadono all'interno di un'Azienda Faunistico-venatoria o di una Azienda agro-turistico-venatoria o di un Centro privato di produzione della fauna selvatica o di un Allevamento di fauna selvatica o di un Fondo chiuso o in una Zona di addestramento cani o di una Riserva naturale o di un Parco naturale. Ciò in quanto l'indennizzo spetta ai relativi titolari come specificato all'articolo 42, comma 4 della legge regionale n.17 del 2.5.1995.
  - 2. Non sono riconoscibili i danni provocati da animali domestici e/o inselvatichiti.
  - 3. Non saranno istruite pratiche di richieste di risarcimento per un importo inferiore a € 51,64.
- 4. Non sarà riconosciuto alcun indennizzo nel caso che non sia possibile valutare il danno perché è stato già raccolto il prodotto.
- 5. Non sono riconoscibili i danni a colture dove non sia in alcun modo tecnicamente accertabile la causa del danneggiamento.
- 6. Non sono riconoscibili i danni a piantagioni di frutta secca (castagne, noci e nocciole), in cui il proprietario o il conduttore non sia in grado di dimostrare la commercializzazione del prodotto mediante la presentazione di fatture della passata stagione.
  - 7. Non sono riconoscibili i danni nei boschi o rimboschimenti dopo i tre anni dall'impianto.
- 8. Per danni verificatisi successivamente all'accertamento del tecnico dell'A.T.C.VT2 sullo stesso terreno e per la stessa coltura nessun secondo sopralluogo verrà effettuato e quindi nessun indennizzo riconosciuto.

#### Art. 3

### Modalità di richiesta indennizzo

La richiesta di indennizzo per danni arrecati alle produzioni agricole vegetali dalla fauna selvatica deve essere redatta esclusivamente su modulo allegato al presente regolamento, completo della documentazione prevista, corredato della ricevuta di versamento indicata nel modulo e deve essere inoltrato tempestivamente e al massimo entro 7 giorni al Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia A.T.C.VT2. L'inoltro può essere fatto esclusivamente nei seguenti modi:

- A mezzo raccomandata;
- A mano, presso la sede dell'ATC/VT2 in Via Cavour, 14 Viterbo;

Qualora la domanda risulti incompleta dei dati e degli allegati richiesti, non si darà luogo all'istruttoria e la domanda, decorsi vanamente 10 gg. dalla eventuale richiesta di integrazione, verrà respinta con apposito atto di reiezione.

## Art. 4

#### Accertamento del danno

L'A.T.C.VT2 provvede alla verifica mediante sopralluogo e ispezioni, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda come specificato all'art. 26 comma 3 della Legge 157/92.

Il sopralluogo sarà effettuato previo accordo telefonico con il titolare della domanda, alla presenza del titolare della domanda o dell'incaricato ad assistere al sopralluogo.

In sede di sopralluogo sarà redatto uno specifico verbale, controfirmato dal titolare della domanda, o dal suo delegato.

## Art. 5

# Procedure di liquidazione

1. L'A.T.C.VT2 provvederà a redigere uno specifico documento istruttorio nel quale verranno indicate le Ditte risarcibili e il relativo indennizzo.

Per la determinazione degli indennizzi saranno applicate le norme tecniche del caso e l'attività verrà svolta di concerto con l'Amministrazione Provinciale di Viterbo. I prezzi dei prodotti a cui fare riferimento sono quelli mensilmente rilevati dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Viterbo; nel caso in cui non siano disponibili, verranno applicati i prezzi delle borse mercato nazionali. L'indennizzo è soggetto ad un aumento del 20% nel caso di coltivazioni gestite con il metodo di agricoltura biologica certificato ai sensi del Reg. CE 2092/91 (certificazione di prodotto).

2. Nel caso in cui le ditte non risultano risarcibili, l'A.T.C.VT2 redigerà uno specifico elenco, indicando le motivazioni del mancato indennizzo.

- 3. L'A.T.C.VT2 inoltrerà il documento istruttorio di cui al comma 1 al Settore Agricoltura con cadenza quadrimestrale.
- 4. Acquisiti i fondi necessari, l'A.T.C.VT2 provvede con la massima tempestività al pagamento degli interessati. Nel caso che le risorse disponibili non fossero sufficienti per pagare tutti i beneficiari l'A.T.C.VT2 si regolerà secondo quanto segue:
  - a) erogazione dell'intera somma ammessa che non superi € 200,00 per ciascuno;
  - b) erogazione di un indennizzo ridotto in proporzione diretta, per le somme superiori a €200,00 per ciascuno, utilizzando l'intera somma disponibile dopo il soddisfacimento di quanto previsto al punto precedente;

L'integrazione degli indennizzi di cui al precedente punto b) si effettuerà, con priorità, con le risorse che saranno messe a disposizione dalla Regione e che la Provincia provvederà ad accreditare all'A.T.C stesso.

Entro il mese di dicembre di ogni anno l'A.T.C.VT2 comunica al Settore agricoltura, caccia e pesca eventuali economie tra quanto liquidato a ciascun beneficiario e quanto effettivamente da questi incassato.